

# Documento Informativo per il Terzo

**Polizza assicurativa caso morte numero 29092 connessa alla stipula di contratti di finanziamento da estinguersi con Cessione del Quinto dello stipendio o tramite Delegazione di Pagamento, per lavoratori dipendenti a copertura del rischio di inadempimento da parte del Terzo relativamente all'obbligo di corresponsione delle rate di rimborso in seguito al suo decesso**

## Impresa di assicurazione

CLAG è una società di diritto tedesco debitamente autorizzata all'esercizio dell'attività di assicurazione ramo vita I in libera prestazione di servizi da parte della Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) [ente tedesco di vigilanza sui mercati finanziari], autorità competente nel proprio stato membro d'origine, in virtù del provvedimento di autorizzazione datato 07/08/2015 abilitata ad esercitare la propria attività anche in regime di stabilimento e iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione tenuto dall'IVASS con n. I.00125;

## Oggetto del contratto

La Polizza ha ad oggetto, in via principale, la regolazione delle condizioni, i termini e le modalità dei rapporti tra le Parti, in particolare, l'emissione, da parte dell'Assicuratore in favore dell'Assicurato, del Contratto di Assicurazione caso morte connesso alla stipula di Contratti di Finanziamento da estinguersi con Cessione del Quinto dello stipendio o tramite Delegazione di Pagamento, a garanzia dell'evento Decesso così come indicato nella Polizza.

Il Contratto di Assicurazione qui descritto è un'assicurazione temporanea caso morte, a premio unico e a capitale decrescente, secondo il piano di ammortamento del Finanziamento - cui il Contratto di Assicurazione è connesso - rivolta a coloro che hanno sottoscritto un Prestito rimborsabile mediante Cessione di quote dello stipendio disciplinato dal D.P.R. del 5 gennaio 1950 n. 180 e successive integrazioni e modifiche, dalle norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dalle ulteriori norme civilistiche applicabili a tale fattispecie. Il Terzo è colui che ha stipulato il Contratto di Prestito, l'Assicurato è l'ente erogatore del Prestito. Il Beneficiario della Prestazione assicurata è l'Assicurato stesso.

Il Contratto è definito di "puro rischio" in quanto le prestazioni dell'Impresa sono legate esclusivamente al verificarsi del Decesso, come indicato nel Contratto di Assicurazione.

Poiché il Premio corrisposto, al netto della parte relativa ai costi del Contratto di Assicurazione, viene interamente utilizzato per far fronte ai rischi demografici, nessuna Prestazione è prevista in caso di sopravvivenza del Terzo alla Data di Scadenza.

## Rischi assicurabili e formalità di ammissione al contratto di assicurazione

Sono ammessi all'Assicurazione esclusivamente i Prestiti di nuova emissione che rispondano alle caratteristiche di seguito illustrate.

Il Terzo:

- deve essere il sottoscrittore del Prestito cui la Copertura Vita è connessa;
- alla Data di Decorrenza "teorica" (comunicata dall'Assicurato all'Assicuratore ed indicata nel Certificato di Assicurazione) deve avere un'età compresa tra 18 (diciotto) anni e 65 (sessantacinque) anni;
- se Dipendente Pubblico, per operazioni di CQS, non dovrà avere alla scadenza un'età superiore a 72 (settantadue) anni;
- se Dipendente Pubblico, per operazioni di Delegazione di Pagamento, non dovrà avere alla scadenza un'età superiore a 63 (sessantatré) anni e/o un'anzianità di servizio superiore a 40 (quaranta) anni;
- unicamente per le operazioni di Delegazione del Pagamento, se Dipendente di corpi militari o paramilitari (Esercito Italiano, Marina militare, Aeronautica militare, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Guardie Penitenziarie, Guardie Forestali) l'età a scadenza non potrà essere superiore a 60 (sessanta) anni oppure a 58 (cinquantotto) anni se l'anzianità di servizio, sempre alla scadenza del contratto di Assicurazione, risulta superiore a 35 (trentacinque) anni;

- se Dipendente Privato o Dipendente Para-Pubblico, alla scadenza del Prestito non dovrà avere un'età pensionabile superiore a quella prevista dalle leggi in vigore alla Data di Decorrenza comunicata dall'Assicurato all'Assicuratore ed indicata nel Certificato di Assicurazione;
- deve fornire un documento d'identità in corso di validità e il codice fiscale;
- deve prestare per iscritto il proprio consenso alla stipulazione del Contratto di Assicurazione sulla propria vita ai sensi dell'articolo 1919 del Codice Civile;
- deve soddisfare i requisiti di assicurabilità e le condizioni di salute richieste;
- deve dare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

La quotazione è stata fatta sulla base dei seguenti elementi:

- Durata del Finanziamento: compresa tra 24 (ventiquattro) e 120 (centoventi) mesi;
- Operazioni di Cessione del Quinto:
  - Dipendente pubblico: € 60.000,00 (sessantamila)
  - Dipendente para-pubblico: € 60.000,00 (sessantamila)
  - Dipendente privato: € 50.000,00 (cinquantamila)
- Operazioni di Delegazione di Pagamento:
  - Dipendente pubblico: € 40.000,00 (quarantamila)
  - Dipendente para-pubblico: € 40.000,00 (quarantamila)
  - Dipendente privato: € 20.000 (ventimila)

Rate di rimborso: rate mensili

#### Premio Assicurativo

Il Premio per l'intera durata del singolo Finanziamento è calcolato sulla base dell'ammontare del Prestito, dell'età del Terzo, della durata del Prestito ed è pagato dall'Assicurato in un'unica soluzione. **Nessun onere è previsto a carico del Terzo.**

Il mancato pagamento del Premio, ai sensi di quanto previsto nel Contratto di Assicurazione, comporta la sospensione della Copertura Vita

#### Gestione in caso di Decesso

Al verificarsi del Decesso del Terzo, l'Assicuratore liquiderà la relativa Prestazione al Beneficiario (nello specifico all'Assicurato) secondo quanto previsto dalla Polizza.

**Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Terzo relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione nonché l'annullamento o il recesso dell'Assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.**



Andreas Albert Fritz Schwarz



Lutz Bittermann

**Credit Life AG**